



## COMUNE DI ANCONA

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 1316 DEL 28/06/2021

**DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO**

Oggetto: Atto di impegno di spesa

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLONISTICA  
NELLE SPIAGGE DI MEZZAVALLE E PALOMBINA -  
STAGIONE BALNEARE 2021 - SMART CIG ZED323E694.

-  
Panariello Roberto  
(atto sottoscritto con firma digitale)

**IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO**  
**Arch. Roberto Panariello**

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 596 del 10.12.2019 recante *“Provvedimento di riorganizzazione. Approvazione del nuovo assetto organizzativo dell'ente”*.

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 25.02.2020 recante *“Provvedimento di riorganizzazione. Approvazione del nuovo assetto organizzativo dell'ente. Modifiche alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 596 del 10.12.2019. Ricollocazione delle PP.OO.”*, la quale, modificando la Deliberazione di Giunta Comunale n. 596 del 10.12.2019, prevedeva l'istituzione della *“Direzione Ambiente, Verde Pubblico”*.

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n.118 del 01.04.2020 recante *“Provvedimento di riorganizzazione. Modifiche alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 25.02.2020”*.

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco n. 39 del 11.03.2020 avente ad oggetto *“Attribuzione funzioni dirigenziali sul posto/funzione di dirigente della “Direzione Ambiente, Verde Pubblico” al Arch. Roberto Panariello”*.

---o---

**PREMESSO** che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 596 del 10.12.2019, alla Direzione Ambiente, Verde Pubblico sono state attribuite, tra le altre, le funzioni relative alle *“spiagge”*, nelle quali rientrano tutte le attività afferenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle spiagge e dei relativi parcheggi e i servizi correlati.

**PREMESSO**, quindi, che la Direzione Ambiente, Verde Pubblico è stata incarica della gestione degli interventi correlati alla spiaggia cittadine.

**CONSIDERATO** che le spiagge del Comune di Ancona, aventi valenza turistica, sono riconducibili a quattro comprensori, ossia, da sud-est verso nord-ovest: Portonovo, Mezzavalle, Passetto, Torrette-Palombina.

**CONSIDERATO** che rispetto ai suindicati comprensori il Comune di Ancona ha competenze diversificate in virtù dell'esistenza di concessioni demaniali.

**PREMESSO** che la Direzione Ambiente, Verde Pubblico provvede alla gestione dei servizi correlati alle spiagge cittadine con interventi realizzati in amministrazione diretta, quando ciò risulta possibile dal punto di vista delle attrezzature e risorse umane presenti, ovvero mediante affidamento a ditte specializzate del settore in relazione alla peculiarità degli interventi da realizzare.

**VALUTATO** che la fornitura della cartellonistica informativa inerente l'accesso, la fruizione e le varie regolamentazioni delle spiagge di competenza comunale rientrano tra gli interventi di competenza di questa Direzione.

---O---

**VISTO** il Regolamento Regionale Marche del 13.05.2004, n. 2 e s.m.i., recante "*Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative*", il quale, all'art. 2, comma 1, dispone che «*la stagione balneare inizia il 1° aprile e termina il 30 settembre di ogni anno*».

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale Marche del 12.04.2021, n. 419, recante "*Acque di balneazione; inizio stagione balneare 2021: adempimenti regionali relativi all'applicazione dell'art. 4 del D. Lgs. n. 116/08 e dei decreti attuativi e adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione*", la quale, nell'Allegato 1, Par. C), stabilisce che la stagione balneare 2021, per le acque marino costiere e per quelle interne degli invasi artificiali, ha inizio, in termini di verifica della balneabilità delle acque da parte degli organi competenti, il 1.05.2021 e termina il 3.10.2021.

**RICHIAMATA** la situazione di emergenza in cui si è stati costretti ad operare per tutta la stagione balneare 2020 a causa degli eventi legati all'epidemia da Covid-19, che ha contraddistinto il 2020 e che continua a condizionare anche l'annualità 2021.

**CONSIDERATO** che nella stagione balneare 2020, per quanto sopra detto, si sono rese necessarie misure urgenti che possono dirsi attuali anche per l'anno in corso.

**CONSIDERATO**, pertanto, che rimangono salve, in quanto non modificate, le decisioni assunte nel corso dell'anno 2020 in materia di prevenzione e contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, ad oggi ancora in corso, che di seguito si riepilogano in ordine cronologico:

- il Decreto del Presidente di Giunta Regionale Marche del 16.04.2020, n. 99, il quale chiariva che si autorizzavano «*le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*
  - svolgimento all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici;
  - *l'area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l'accesso ad estranei*».
- la Deliberazione di Giunta Regionale Marche del 27.04.2020, n. 494, la quale, nello stabilire la durata della stagione balneare 2020, teneva conto della proroga dei termini, causata dalla emergenza da Covid-19, di cui al D.P.C.M. 11.03.2020, recante "*Misure Urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 applicabili sull'intero territorio nazionale*" e ai successivi DD.PP.CC.MM. e DD.LL.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Marche del 11.05.2020, n. 564, recante "*Linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza Covid-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere*", la quale, nell'Allegato C, stabiliva, per le spiagge libere, che «*per l'utilizzo delle spiagge libere i Comuni dovranno garantire l'adozione di misure di mitigazione del rischio analoghe a quelle previste per gli operatori/gestori degli stabilimenti, incluse, in particolare, la regolamentazione degli accessi per evitare assembramenti e garantire il distanziamento*

*sociale; l'informativa e il rispetto delle misure di mitigazione di rischio da parte dei bagnanti; le procedure di pulizia e sanificazione delle eventuali attrezzature promiscue presenti, come i servizi igienici; il controllo del rispetto delle misure da parte dei fruitori delle spiagge.*

*La regolamentazione delle spiagge libere potrà essere garantita anche attraverso idonee convenzioni con soggetti pubblici e privati da attivare a cura del Comune territorialmente competente»;*

- *la Deliberazione di Giunta Regionale Marche del 15.05.2020, n. 568, recante “Linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza Covid-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere – Modifica Allegato C”, la quale modifica l'Allegato C della Deliberazione di Giunta Regionale Marche del 11.05.2020, n. 564, il quale viene integralmente sostituito dall'Allegato 1 della la Deliberazione di Giunta Regionale Marche del 15.05.2020, n. 568;*
- *il D.P.C.M. del 17.05.2020, recante “Disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del D.L. 16.05.2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, il quale, emanato a seguito della Conferenza Stato-Ragioni del 15.05.2020, in seno alla quale era stato elaborato un documento, inerente le distanze da rispettare sulle spiagge, meno restrittivo rispetto a quanto deciso dalla Regione Marche, prevedeva:*
  - *all'art. 1, lett mm), che «le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:*
    - 1) l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all'interno dei medesimi;*
    - 2) l'accesso dei fornitori esterni;*
    - 3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;*
    - 4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;*
    - 5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;*
    - 6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;*
    - 7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;*
    - 8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno degli stabilimenti balneari;*
    - 9) le spiagge di libero accesso;*
  - *all'art. 2, che «sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri,*

sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, .....omissis....».

**VISTO** il D.P.C.M. del 2.03.2021, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020, n. 19, conv. con mod. con L. 22.05.2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, del D.L. 16.05.2020, n. 33, conv. con mod. con L. 14.07.2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, e del D.L. 23.02.2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*”.

**VISTO** il D.L. 22.04.2021, n. 52, recante *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19”*.

**TENUTO CONTO** del perdurare della situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del Covid-19, e, quindi, della possibilità, per lo Stato, per la Regione Marche e per gli altri organismi competenti, di emanare nuove disposizioni in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, anche per quanto riguarda la stagione balneare 2021.

---0---

**CONSIDERATO** che il D.L. 16.07.2020, n. 76, conv. con mod. con L. 11.09.2020, n.120, all'art. 1, comma 1, dispone che *«Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del Covid-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021 [...]]»*.

**CONSIDERATO** che il D.L. 31.05.2021, n. 77, all'art. 51, comma 1, lett. a), n. 1), dispone che *«al D.L. 16.07.2020, n. 76, conv. con mod. con L. 11.09.2020, n.120, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2023”»*.

**CONSIDERATO** che il D.L. 31.05.2021, n. 77, all'art. 51, comma 1, lett. a), n. 2), n. 2.1, dispone che *«al D.L. 16.07.2020, n. 76, conv. con mod. con L. 11.09.2020, n.120, sono apportate le seguenti modificazioni: 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150'000.00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139'000.00 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;»*.

**CONSIDERATO** che il D.L. 16.07.2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), conv. con L. 11.09.2020, n.120, all'art. 1, comma 2, lett. a), dispone che *«fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D.Lgs.18.04.2016, n. 50 e s.m.i., le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs.18.04.2016, n. 50 e s.m.i. secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150 '000.00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75 '000.00 euro»*

**CONSIDERATO** che il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., all'art. 36, comma 2, lett. a), così come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, D.L. 16.07.2020, n. 76 , conv. con L. 11.09.2020, n.120, dispone che *«fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40 '000.00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria».*

**CONSIDERATO** che il D.L. 16.07.2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), conv. con L. 11.09.2020, n.120, all'art. 1, comma 3, dispone che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), *«possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. [...].»*

**CONSIDERATO** che l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. , così come modificato dall'art. 1, comma 20, lett. f), della L.55/2019, dispone che *«prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.».*

**RITENUTO**, per quanto sopra, che il Comune di Ancona – Direzione Ambiente, Verde Pubblico è legittimato a procedere all'affidamento diretto di forniture, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, purché a fronte di una spesa stimata di importo non superiore a 139'000.00 euro, attraverso una determinazione a contrarre o altro atto equivalente che specifichi l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 450, della L. 27.12.2006, n. 296 (recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007”*), così come modificato, da ultimo, dalla L. 30.12.2018, n. 145 (recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il*

triennio 2019-2021”), dispone che *«Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 30.03.2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]»*.

**CONSIDERATO**, pertanto, che dall'art. 1, comma 450, della L. 27.12.2006, n. 296 (recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007”*), così come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 130,, della L. 30.12.2018, n. 145 (recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*), si evince che l'obbligo di ricorrere al MePA, ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento sussiste solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5'000.00.

**PRESO ATTO** che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della L. 23.12.1999, n. 488 (recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2000”*) aventi ad oggetto servizi comparabili a quelli relativi al presente procedimento.

**PRESO ATTO** che la centrale di committenza della Regione Marche non ha attive procedure contrattuali della medesima tipologia di cui al presente atto.

**RITENUTO**, dunque, che il Comune di Ancona – Direzione Ambiente, Verde Pubblico è legittimato a procedere all'affidamento diretto della fornitura in oggetto senza il ricorso alle suindicate piattaforme elettroniche, fermo restando l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, di cui agli artt. 40 e 52 del D.Lgs.18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

**DATO ATTO** che il contratto per l'affidamento del servizio in parola verrà stipulato mediante lettera commerciale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

**CONSIDERATO** che le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, al paragrafo 4.2.2, dispongono che *«per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5'000.00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, [...], dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario A.N.A.C., alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e*

delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività [...]».

---O---

**RICHIAMATA** altresì la Comunicazione della Commissione Europea del 10.04.2020, recante *“Orientamenti della Commissione Europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi Covid-19”*, con la quale la Commissione Europea ha chiarito i presupposti che determinano, o, meglio, che impongono, il ricorso ad un affidamento diretto o ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione, i quali si sostanziano nell'impossibilità oggettiva di rispettare i tempi ovvero nella prospettiva di non avere margini temporali sufficienti, purché vengano soddisfatti cumulativamente i criteri, di cui agli artt. 27 e 28 della direttiva 2014/24/UE, per cui, in primo luogo, l'evento che determina l'impossibilità oggettiva di rispettare i tempi ovvero la prospettiva di non avere margini temporali sufficienti deve essere imprevedibile; in secondo luogo, l'impossibilità oggettiva di rispettare i tempi ovvero la prospettiva di non avere margini temporali devono essere determinate da estrema urgenza; in terzo luogo, deve sussistere nesso di causalità tra l'evento imprevedibile e l'estrema urgenza.

**CONSIDERATO** che, per quanto sopra detto, l'emergenza sanitaria da Covid-19, sia nel periodo di crescita sia nel periodo di stabilità della situazione epidemiologica, ha determinato forti incertezze in ordine alla concreta possibilità di dare avvio alla stagione balneare 2021.

**CONSIDERATO** che, conseguentemente, risultavano altresì incerti i termini di avvio e fine della stagione balneare 2021.

**CONSIDERATO** che, data la situazione di emergenza sanitaria, solo in data 12.04.2021, la Regione Marche, con Deliberazione di Giunta Regionale Marche del 12.04.2021, n. 419, ha disposto l'apertura della stagione balneare 2021, prevedendo che l'inizio della stagione balneare 2021, in termini di verificabilità della balneabilità delle acque da parte degli organi competenti, coincide con il 01.05.2021.

**PRESO ATTO**, dunque, del fatto che l'imprevedibilità dell'andamento della situazione epidemiologica ha determinato una situazione d'urgenza nell'ambito della gestione degli interventi correlati alle spiagge cittadine, tra i quali rientra la fornitura della cartellonistica per le spiagge comunali.

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità, per il Comune di Ancona – Direzione Ambiente, Verde Pubblico, di affidare direttamente la fornitura in oggetto.

---O---

**RICHIAMATA** la necessità di intervenire in due contesti delle spiagge comunali con l'apposizione di cartellonistica appositamente studiata:

- Località **Mezzavalle**, dove c'è necessità di integrare una cartellonistica informativa sul divieto di accesso su un sentiero chiuso al pubblico transito per motivi di sicurezza.

- Località **Palombina**, dove si è ritenuto opportuno inserire una cartellonistica informativa per il rispetto dell'area di spiaggia dove germoglia vegetazione dell'habitat di Duna.

**VERIFICATO** che, in località **Mezzavalle** il sentiero più a nord n.390, che scende dalla Strada Provinciale alla Spiaggia, in località Poggio, risulta chiuso con sbarramento e recinzione di ingresso essendo l'accesso su tale sentiero espressamente vietato dalla Ordinanza Sindacale n.41/2019- prot.n.81031 del 17.05.2019 che "*ORDINA*" al punto 4 : *«di interdire al transito il sentiero escursionistico Mezzavalle "Nord" (con inizio in corrispondenza dai due cancelli in ferro posti al lato della strada provinciale del Conero) per la presenza lungo il tracciato di alcune frane in evoluzione»*. Tale ordinanza è la conseguenza di uno studio appositamente fatto realizzare per valutare la sicurezza della percorrenza di tale sentiero con Determinazione della Direzione SUI-Edilizia-Commercio N. 964 del 11/05/2018 "*studio geologico per la valutazione del rischio da frana nella spiaggia di Mezzavalle*"

**CONSIDERATO** che, sempre in località **Mezzavalle**, il punto di accesso a tale sentiero è segnalato in maniera sommaria con una cartellonistica che indica solo il divieto, senza specificarne i motivi e, soprattutto, senza fornire un messaggio informativo sull'altro sentiero esistente pienamente fruibile e spiegando la delicatezza dei luoghi anche in termini ambientali. Si ritiene per tale motivo necessario migliorare la cartellonistica esistente.

**VERIFICATO** che in località **Palombina**, esiste un'area dove si è sviluppata una vegetazione spontanea facente parte dell'habitat di duna che come ecosistema sempre più raro andrebbe conservato e tutelato. Le segnalazioni sono pervenute dall'associazione "*il Pungitopo*" sez. Legambiente di Ancona già nel 2020 con una prima nota del 9-06-2020, assunta nella stessa data al prot.76500, alla quale, però, nonostante il riscontro positivo inviato con nota n.85210 del 25-06-2020, non si è riusciti a dare seguito con la necessaria tempestività come lamentato dall'Associazione con nota del 30-07-2020, assunta a prot. n.106648. Nel 2021 con nota interna del 8-05-2021, questa Direzione ha avvisato AnconAmbiente, società partecipata che cura la pulizia delle spiagge, di porre attenzione agli interventi nella zona interessata, a seguire è pervenuta analoga segnalazione del 2020 da parte della stessa Associazione con nota del 31-05-2021, assunta a prot. n.85422, in cui hanno confermato la piena collaborazione alla realizzazione di una cartellonistica informativa. A tale scopo si è svolta una riunione-sopralluogo, sul posto con la presenza di rappresentanti del Comune di AnconAmbiente, Ancona Multiservizi e Associazione Pungitopo in data 10-06-2021 in cui si è concordato che il Comune si faceva carico della produzione del pannello e della grafica mentre gli altri partecipanti fornivano diverso materiale.

**CONCORDATO** che in località **Palombina** sarà pertanto posizionata cartellonistica informativa prodotta su materiali da comporre graficamente in maniera ragionata prima della stampa.

---O---

**CONSIDERATO** che le lavorazioni necessarie per la cartellonistica da apporre nelle spiagge di Mezzavalle e Palombina consistono:

- nel servizio di studio e grafica sul contenuto di n.2 pannelli circa 70x100 cm;

- nella fornitura di pannelli stampati su forex tot n.4 (doppia copia) circa 70x100 cm;
- messa in posa della cartellonistica sulle bacheche esistenti sui due luoghi.

**PRESO ATTO** che, a seguito di recente indagine di mercato condotta da altra Direzione del Comune di Ancona per analoga fornitura, nell'ambito del progetto Interreg "EcoMAP" la Società Cooperativa H.O.R.T. "*Horticulture Oriented to Recreation and Technique*" (P.IVA. e C.F. 02520400421) risultava la migliore offerente per i servizi e forniture sopra elencati.

**PRESO ATTO** del preventivo trasmesso dalla Società Cooperativa H.O.R.T. "*Horticulture Oriented to Recreation and Technique*" (P.IVA. e C.F. 02520400421), assunto a Prot. Gen. n. 73425/2021 del 10.05.2021, risultato il più confacente e vantaggioso tra quelli proposti dalle altre 4 imprese interpellate il cui esito della ricerca di mercato è riportato sul verbale interno del Comune di Ancona registrato al Protocollo generale n.76448 del 13-05-2021, successivamente dettagliato con nota del 20 maggio 2021.

**VERIFICATO** che il preventivo della ditta HORT indica i seguenti prezzi, a netto dell'IVA, per le lavorazioni necessarie:

- Studio, progettazione grafica pannelli 70x100 cm (unitario): Euro 150
- Fornitura di pannelli stampati su forex (doppia copia) 70x100 cm (unitario): Euro 19,50
- Posa in opera di bacheche (200/3) unitario: Euro 66,70.

**CALCOLATO** il costo necessario considerando che servono n.1 pannello a Mezzavalle e n.1 pannello a Palombina, mentre solo per Mezzavalle serve la posa in opera su bacheca esistente dato che a Palombina la bacheca viene prodotta e posizionata da AnconAmbiente:  $(150 \times 2) + (19,50 \times 4) + (66,67 \times 2) =$  euro **511,34** esclusa IVA, per un totale di **Euro 623,84** compresa IVA e quant'altro necessario.

**VALUTATO** opportuno, pertanto, rivolgersi, anche per la fornitura in parola alla Società Cooperativa H.O.R.T. "*Horticulture Oriented to Recreation and Technique*" (P.IVA. e C.F. 02520400421).

**VERIFICATO** che, sulla base del suindicato preventivo, l'importo per la fornitura in parola ammonta ad euro **Euro 623,84** (seicentoventitre/84), importo comprensivo di I.V.A. al 22%.

**VERIFICATI** la regolarità contributiva mediante DURC On-Line di cui al . Numero Protocollo INAIL\_27802877 con scadenza validità 10/10/2021 ed il Casellario Informatico ANAC, dal quale non sono emerse annotazioni ostative, verifica eseguita in data 24/06/2021.

**RICHIAMATE** le Linee Guida n. 4 (recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*"), approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera 26.10.2016, n.1097, ed aggiornate, da ultimo, con delibera 10.07.2019, n. 636, ove sono indicate le modalità di

attuazione delle verifiche del possesso dei requisiti generali e speciali da parte dell'affidatario in caso di affidamento diretto.

**DATO ATTO** che sono state effettuate le verifiche necessarie di ordine generale come previsto dalle Linee Guida n. 4 (recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*), approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera 26.10.2016, n.1097, ed aggiornate, da ultimo, con delibera 10.07.2019, n. 636.

**CONSIDERATO** di poter finanziare il servizio in oggetto nell'ambito del capitolo di spesa n. 286003 “Spese per le spiagge e i moli”, azione “2223”.

**DATO ATTO** che:

- per il presente procedimento è stato richiesto all'ANAC il codice di identificazione di gara (Smart CIG), che corrisponde al seguente: **ZED323E694** ;
- il codice identificativo gara smartCIG è stato richiesto in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 (recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici.

**RILEVATO** che:

- non ricorrono rischi da interferenza nell'esecuzione del contratto e, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
- i costi per la sicurezza conseguentemente sono pari a zero.

---o---

**ACCERTATO** che il presente procedimento di affidamento diretto risulta, allo stato, rispondente a diritto, per tutto quanto sopra riportato.

**RICHIAMATE** le seguenti Delibere di Consiglio Comunale relative all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023:

- Delibera di Consiglio Comunale del 04.03.2021, n. 24, recante *“Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati”*;
- Delibera di Consiglio Comunale del 04.03.2021, n. 23, recante *“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023”* (nella quale è inserito il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022);
- Delibera di Consiglio Comunale del 04.03.2021, n. 18, recante *“Approvazione Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023 e elenco annuale dei lavori per l'anno 2021”*.

**VISTI e RICHIAMATI:**

- lo Statuto del Comune di Ancona approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 30.10.2000, n. 124 e s.m.i. (da ultimo, con Delibera di Consiglio Comunale 23.06.2014, n. 64);
- la L. 7.08.1990, n. 241 (recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*) e s.m.i.;

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”) e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (recante “*Codice dei contratti pubblici*”) e s.m.i.;
- il D.L. 16.07.2020, n. 76 (recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”), conv. con L. 11.09.2020, n.120;
- le Linee Guida n. 4 (recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”), approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera 26.10.2016, n.1097, ed aggiornate, da ultimo, con delibera 10.07.2019, n. 636.

#### **ATTESA:**

- la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e s.m.i., dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
- il possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida ANAC n. 3, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*”;
- la regolarità tecnica del presente provvedimento, nonché la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, rispetto alle quali viene espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 147-*bis* del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Tutto ciò premesso e considerato:

#### **DETERMINA**

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere, ai sensi delle normative sopra richiamate, all'affidamento diretto, in favore della Società Cooperativa **H.O.R.T.** “*Horticulture Oriented to Recreation and Technique*” (P.IVA. e C.F. 02520400421), della fornitura della cartellonistica per la spiaggia di Mezzavalle e Palombina , per un importo pari ad euro 623,84 IVA (al 22%) inclusa.
3. di dare atto che il contratto verrà perfezionato con lettera commerciale;
4. di imputare la spesa complessiva di Euro 623,84 IVA inclusa, assumendo un impegno di spesa al capitolo 286003 azione 2223 , codice “ 09011.03.0286003.2223”;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento oggetto del presente atto, ai sensi dell'art.5 della legge 241/90 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., delle Linee guida n. 3 dell'ANAC, è l'Arch. Roberto Panariello, Dirigente della “*Direzione Ambiente, Verde Pubblico*”;
6. di attestare in riferimento al sottoscritto dirigente e prendere atto con riferimento al direttore lavori, che, rispetto alla procedura in oggetto:
  - non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dall'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del D.P.R. 62/2013 e all'art.18 commi 1-5 del Codice di comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;
- non ricorrono le condizioni ostantive previste dall'art. 35 bis del D.P.R. 165/2001.

come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/200 conservata agli atti dell'Amministrazione nel rispetto delle specifiche modalità di cui alla circolare prot. 78489 del 26 maggio 2017;

**7.** di dare atto che, per il procedimento di selezione del contraente, è stato assunto presso ANAC il seguente codice di identificazione di gara (Smart CIG): **ZED323E694** , di dare atto che il codice di identificazione di gara (CIG) viene richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'art.3 della legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;

**8.** di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs 267/2000;

**9.** di dare atto che l'incaricato è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta del:

- codice di comportamento approvato con D.P.R. 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici),

- codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ancona adeguato alle Linee Guida ANAC (delibera n. 177 del 19.02.2020) e adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 30.03.2021;

la violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione di diritto o di decadenza del presente affidamento;

**10.** di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicità di cui all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 ed art.29 del d.lgs. 50/2016;

**11.** avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche nei termini previsti dall'art. 120 del codice del processo amministrativo.

Il Dirigente  
*Roberto Panariello*

**DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:**

*Pos: 6.9-dc-09-03-2021-2021/06*

Preventivo e documentazione inerente le modalità d'intervento

**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL  
SITO WEB DELL'ENTE  
AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE  
FONTI SPECIALI**

**IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. (1)**

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti i detti provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 con modalità (integralmente in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

**IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:**

**per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.**

ovvero

**anche ai fini dell'efficacia dell'atto/provvedimento, oltre che per pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale disposizione normativa, nei soli seguenti casi:**

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (...). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...)”(ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente o all'atto di conferimento dell'incarico) dall'incaricando/incaricato: “Comma 1. (.....) l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi dell'art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti” e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013)

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE**  
**ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti amministrativi")**

X  IL PRESENTE ATTO **VA** PUBBLICATO

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR - General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante n. 243 del 15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

IL PRESENTE ATTO **NON VA** PUBBLICATO (1)

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimento ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".

-

Panariello Roberto  
*(atto sottoscritto con firma digitale)*